

# BONUS LAVORO GIOVANI 2018

Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro privati che assumano giovani possono usufruire di una nuova agevolazione prevista dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Legge di Bilancio 2018. La gestione delle agevolazioni è affidata all'INPS, che ha pubblicato un'apposita circolare, la n. 40 del 2 marzo 2018, contenente le istruzioni operative.

Si tratta di una riduzione dei contributi previdenziali per i **datori di lavoro privati** (sulla circolare si trova l'elenco dettagliato di tutti i possibili) che assumono giovani con un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti** con le seguenti specifiche:

- **50% della contribuzione previdenziale** a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di **3.000 euro annui**, per ciascun lavoratore assunto, ad esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL;
- **100% della contribuzione previdenziale** a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di **3.000 euro annui**, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per l'assunzione entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio di studenti che
  - abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola lavoro pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza, oppure
  - abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato di I o III livello.

L'esonero decorre dal 1° gennaio 2018 e sono esclusi dal beneficio i lavoratori domestici.

Il Bonus Lavoro Giovani può essere richiesto per l'assunzione di **giovani** che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, **che non abbiano compiuto 35 anni di età**, nel caso di assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, o **che non abbiano compiuto 30 anni** per le assunzioni effettuate successivamente. Fanno eccezione i lavoratori per il cui inserimento a tempo indeterminato è stato già fruito, in parte, il beneficio previsto, che vengono nuovamente assunti a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati. In questo caso, il nuovo datore di lavoro può beneficiare dell'esonero per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data del nuovo contratto di lavoro.

Gli aiuti vengono riconosciuti anche per la **prosecuzione**, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, se l'apprendista non ha compiuto 30 anni alla data di prosecuzione del rapporto lavorativo. In questo caso, la decontribuzione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed è applicabile per un periodo non superiore a 12 mesi, sempre entro il limite annuo di 3.000 Euro.

Il Bonus Lavoro Giovani si applica anche per la **conversione**, successiva alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. L'applicazione della decontribuzione è subordinata al rispetto dei limiti anagrafici previsti.

Per usufruire dell'incentivo, l'azienda che assume non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti l'assunzione. Inoltre, nel caso di licenziamento di un lavoratore assunto con l'esonero o di un dipendente assunto nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore per il quale è stata effettuata l'assunzione esonerata, entro 6 mesi successivi all'inserimento, il beneficio viene revocato e si procede al recupero dell'esonero già fruito.

# INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

L'agevolazione è stata introdotta con il decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 (pubblicato il 26 gennaio 2018) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 'Iniziativa Occupazione Giovani', per rafforzare il bonus per l'occupazione giovanile inserito nella Legge di Bilancio 2018. La gestione dell'incentivo, che è in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, è affidata sempre all'INPS che, attraverso la circolare n. 48 del 19 marzo 2018, ha fornito tutte le informazioni in merito alla misura e alle modalità per usufruirne.

Hanno diritto all'incentivo Occupazione NEET i **datori di lavoro privati** che assumono giovani **NEET**, quindi che non lavorano e non sono impegnati in percorsi di studio o formazione, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, **iscritti al programma Garanzia Giovani**. Per i giovani di età inferiore a 18 anni è richiesto l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione.

Il bonus consiste nell'**esonero totale dalla contribuzione previdenziale** a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei premi e contributi Inail, per un importo massimo di **8.060 euro** l'anno per ciascun lavoratore assunto. Vengono applicati mediante conguaglio sui contributi INPS, per un periodo di **12 mesi** a partire dalla data di assunzione. Nel caso dell'impiego con orario lavorativo part time, il massimale viene proporzionalmente ridotto.

Sono ammissibili al beneficio le assunzioni effettuate dal 1° gennaio ed entro il 31 dicembre 2018, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale, in una delle seguenti forme:

- **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, anche a scopo di somministrazione;
- **contratto di apprendistato professionalizzante**.

Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa se assunto con contratto di lavoro subordinato.

Il beneficio non spetta invece in caso di assunzioni con contratto di apprendistato di I o III livello, contratto di lavoro domestico, contratto di lavoro intermittente, prestazioni di lavoro accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

L'articolo 8 del decreto direttoriale n. 3/2018 prevede la **possibilità di cumulare l'incentivo** Occupazione NEET con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di Bilancio 2018. Pertanto se l'assunzione consente al datore di lavoro di accedere anche all'incentivo Occupazione NEET, quest'ultimo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua. Di conseguenza, nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l'incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l'incentivo Occupazione NEET meno l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018).